

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLINA LUCIANA, CORVISIERI, GORLA, MAGRI,
MILANI ELISEO, PINTO**

Presentata il 19 luglio 1977

**Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le obiezioni a un immediato provvedimento di amnistia e indulto sono molteplici, e possono compendiarsi così:

la criminalità sarebbe in aumento. L'arroganza e la violenza del delinquere debbono essere affrontate con fermezza, in sintonia con le preoccupazioni espresse dai cittadini onesti, senza incauti cedimenti che potrebbero risolversi in ulteriori lesioni per l'ordine pubblico;

la eventuale scarcerazione di molte migliaia di detenuti provocherebbe, in questo delicato momento politico ed economico, un turbamento sociale dalle conseguenze imprevedibili, e sarebbe, comunque, un incentivo al delinquere;

il provvedimento nuocerebbe alla credibilità della giustizia;

in linea subordinata, il decongestionamento dell'apparato penitenziario dovrebbe ottenersi con la depenalizzazione di

una ampia fascia di reati minori (mediante pene alternative al carcere, come già si verifica in grande parte nei paesi civili, come già da molto tempo sollecitata dalla Lega non violenta dei detenuti, come già accettato in linea di principio da varie forze politiche idonee a produrre, almeno su questo punto, una larga maggioranza parlamentare). Nel frattempo, lo sfollamento delle carceri potrebbe ottenersi mediante una più ampia erogazione della grazia o della sospensione condizionale della pena, da adottarsi, ovviamente, caso per caso, ovvero con prudente discrezionalità.

Queste obiezioni e ipotesi alternative scaturiscono da premesse non sempre carenti di suggestione logica, e di buone intenzioni, ma completamente avulse dalla realtà penitenziaria, giudiziaria, statistica.

Tasso di criminalità. — In apparenza, secondo i dati ufficiali certificati dall'ISTAT (Istituto centrale di statistica), il tasso di criminalità italiano sarebbe, purtroppo, il più elevato d'Europa, se non di tutto il mondo civile.

Colmo dell'assurdo, la sua crescita si sarebbe fatta galoppante con l'avvento dell'Italia repubblicana e democratica sulle macerie della guerra fascista.

Il linguaggio delle cifre è sconcertante, e si presta a truffaldine interpretazioni da parte dei nostalgici dell'antico « ordine » liberticida, e dai corifei di quel nuovo autoritarismo che si arrocca su posizioni più arretrate di quelle consacrate dal codice Rocco, e dallo stesso codice borbonico delle Due Sicilie.

Dai 1843 « delitti » su ogni 100.000 abitanti (percentuale già altissima) registrati nel 1947, si è balzati a:

2.316 delitti su ogni 100.000 abitanti nel 1971;

2.570,5 delitti su ogni 100.000 abitanti nel 1972;

2.883,5 delitti su ogni 100.000 abitanti nel 1973;

3.259 delitti su ogni 100.000 abitanti nel 1974;

3.282,4 delitti su ogni 100.000 abitanti nel 1975.

Attualmente, sempre secondo le statistiche ISTAT, includendo in questo terrificante computo i reati militari e altri ille-

citi penali collocati fuori dalla sfera di competenza della magistratura ordinaria, ogni anno delinquenterebbero — secondo il criminometro statistico — circa 4 italiani su ogni cento cittadini, o più esattamente (escludendo dal totale demografico i cittadini non imputabili per età, oltre 13 milioni di minori da zero a 14 anni, o per altri motivi) ogni anno ci troveremmo ad avere almeno 5 « delinquenti » suppletivi su ogni 100 italiani.

Ciò significa che, secondo il discutibile criminometro statistico, nell'arco di un ventennio — o di un periodo ancora più breve se il coefficiente ufficiale di criminalità continuasse a salire come è accaduto negli ultimi quinquenni — statisticamente dovrebbero delinquere 100 italiani adulti su 100.

Questa ipotesi è, per fortuna, frutto di una rozza prassi statistica; che fotografa la realtà con lenti bugiarde e distorte, che in antitesi con i metodi di rilevamento adottati negli altri paesi, rende più evidente il distacco grafocratico e deontologico dell'Italia dall'altra Europa democratica.

Infatti è da sottolineare che le statistiche certificate dall'ISTAT circa il volume della « criminalità » in Italia sono viziate alla radice, in quanto:

a) esse si limitano ad addizionare i « delitti denunciati », come se ogni delitto prendesse corpo mediante un semplice atto (magari una querela di parte) indirizzato da chiunque alla autorità giudiziaria, e da questa recepito in attesa di entrare nel merito del procedimento. Ben diversa sarebbe la attendibilità dei dati forniti dall'ISTAT se essi riguardassero i reati riconosciuti come tali da sentenza definitiva, o, almeno, da sentenza di primo grado pronunciata dalla magistratura. (L'ISTAT precisa che, mediante il suo discutibile metodo, « si ottiene un livello di criminalità di poco più elevato del dovuto, perché i delitti il cui iter giudiziario si conclude con il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, o "perché non sussiste" non dovrebbero essere considerati ai fini della criminalità (1) »).

L'ISTAT, nel tentativo di minimizzare la enorme discrepanza tra i dati reali e la finzione statistica, non dice che circa la

(1) Cfr. ISTAT, *Statistiche sociali*, 1975, pagine 111 e 112.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

metà dei procedimenti penali si conclude con sentenza assolutoria, il che decapita i quozienti ufficiali di criminalità. E trova addirittura veniale che, statisticamente, siano computati come crimini « fatti che non costituiscono reato » o che addirittura « non sussistono ». *Alias*, il coefficiente di criminalità, che criminalizza l'Italia come la più torbida delle nazioni europee, viene costruito utilizzando come sostanziosa componente una notevole aliquota di « reati inesistenti »;

b) le statistiche ISTAT, che non di rado all'esterno vengono strumentalizzate — speciosamente o in buona fede — per campagne doxologiche di tipo terroristico nei confronti dell'opinione parlamentare e, soprattutto, dell'opinione pubblica, inoltre, estraggono il quoziente di criminalità globale senza tenere, ovviamente, conto della « gravità sociale » dei vari delitti perpetrati o semplicemente denunciati. Talché, miscelando tenui imputazioni a crimini efferati, il quoziente di criminalità aumenta « tanto che si verificano cento appropriazioni indebite in più quanto che si tratti invece di cento omicidi in più ».

È vero che, secondo la vigente convenzione statistica, il coefficiente di criminalità è in aumento. Ma, se dalla sintesi (come abbiamo visto, pesantemente approssimata per eccesso) passiamo alla analisi, troviamo che dal secolo scorso a oggi è costantemente diminuito il numero dei delitti più gravi contro la persona: diminuzione tanto in termini relativi quanto in in termini assoluti.

Per esempio, è in decrescenza il numero degli omicidi, che erano assai più frequenti negli anni d'oro del ventennio fascista (2): contro una percentuale di 5,5 omicidi per 100 mila abitanti nel 1931, siamo scesi a una percentuale di 5 omicidi nel 1951, di 3,2 omicidi nel 1961, di 2,8 omicidi nel 1971.

Vero è che sono in aumento i piccoli reati contro il patrimonio, e alcune ristrette categorie di delitti che trovano una spiegazione logica nel quadro generale del paese. Ma è altrettanto vero che, per fortuna, l'Italia è a tutt'oggi pressoché immune dalla epidemia di taluni crimini, di alta pericolosità sociale, tipici di alcuni

paesi industrializzati (come la Francia e la Gran Bretagna), ove negli ultimi anni dilagano, non soltanto nelle grandi metropoli, episodi patologici di teppismo e di vandalismo (spesso cruento) che sono fine a se stessi.

Né è da ignorare che, malgrado una diffusa credenza fomentata dall'allarmismo di certa stampa, l'Italia si trova agli ultimi posti nella classifica europea per quanto concerne i reati minorili di considerevole entità.

In proposito, l'ISTAT certifica (3) che i minori denunciati per i reati più gravi — che sono senza dubbio quelli contro la persona — sono appena l'1,8 per cento: addirittura meno che in Scandinavia, meno che nei paesi dell'Europa orientale.

Viceversa, il numero dei minori imputati di reati squisitamente politici, e quindi da valutarsi in questo particolare contesto storico, è assai più rilevante: il 17 per cento dei reati « denunciati » (non accertati!) contro il sentimento religioso eccetera (articoli 355-366 del codice penale) ricade appunto sui minori degli anni 18, i quali rappresentano altresì il 9 per cento dei delitti « denunciati » contro la personalità dello Stato (articoli 213-276 del codice penale) e il 5 per cento dei delitti (oltraggio eccetera) « denunciati » contro pubblici ufficiali. È da ribadire che la maggior parte di tali denunce, spesso gratuite, quasi sempre inique, è destinata a concludersi con un verdetto di proscioglimento, dopo un *iter* processuale che — nei tribunali minorili — ha la scandalosa durata media di ben 947 giorni (4). Quasi tre anni di tortura processuale per giudicare, e magari assolvere, un bambino, il quale, anche in caso di sentenza favorevole, ben difficilmente sarà discriminalizzato.

Credibilità della giustizia. — Come denunciato più volte, invano, da alcuni tra i più sensibili operatori giudiziari, un paese che impiega ben 947 giorni per assolvere un bambino — dopo averlo criminalizzato fulmineamente, magari sulla spinta emotiva di un « tutore dell'ordine » particolarmente fanatico o nervoso —, un paese che per mera finzione statistica non esita a criminalizzare ogni anno il 5 per cento

(3) ISTAT, Tavole 5 e 10, Criminalità, 9 maggio 1977 (in bozze di stampa).

(4) Notiziario ISTAT, agosto 1976, pagina 6, tavola 9.

(2) Statistiche storiche d'Italia, ISTAT, Roma 1976, tavole 50 e 51.

della popolazione, un paese nel cui folklore eccellono maleficamente persecuzioni giudiziarie per reati ideologici o di semplice irreverenza (reati di matrice fascista se non borbonica), un paese dove mediamente la durata di un procedimento si trascina per otto lunghissimi anni malgrado l'abnegazione di alcuni magistrati, non può certo restituire credibilità alla giustizia con una mera enunciazione di buone intenzioni, o con il rifiuto di un « provvedimento di clemenza » che oggi si impone non come atto di misericordia paternalistica, ma come responsabile intervento di emergenza: e socialmente indifferibile nell'ambito del dovuto e del giusto.

Criminalizzazione contra legem. — La Italia è l'unico paese del mondo civile la cui popolazione carceraria sia composta, nella maggioranza assoluta, da cittadini « a disposizione dell'autorità giudiziaria, della pubblica sicurezza, dei carabinieri, eccetera », ovvero da cittadini in attesa di giudizio — oscenamente miscelati con gli imputati colpiti da condanne definitive — ovvero da cittadini che, nelle more processuali, debbono essere considerati innocenti.

Aggiungiamo che tra questi cittadini sottoposti a custodia preventiva — in niente dissimile dall'espiazione di una pena — a conclusione dell'iter processuale risultano poi innocenti 4 detenuti su 10.

È chiaro che, nei confronti di costoro, l'insolvenza della giustizia unita al rigorismo penitenziario assumono responsabilità gravissime, e non suscettibile di ipocrisie (e mistificatorie) coperture.

Si direbbe che proprio al fine di occultare la drammatica realtà della ingente aliquota di detenuti destinati ad essere assolti, le statistiche giudiziarie dell'ISTAT (tavola 47) perpetrano una mistificazione non dissimile da un falso ideologico allorché narrano che i motivi di uscita dallo stato di detenzione sono questi e non altri:

- amnistia o indulto (5);
- grazia o liberazione condizionale (6);
- sospensione condizionale della pena (7);
- compiuta espiazione della pena (8).

(5) Per effetto ritardato dell'ultimo provvedimento di amnistia o indulto promulgato nel 1970.

(6) Circa il 0,5 per cento dei detenuti.

(7) Circa il 3 per cento dei detenuti.

(8) Circa il 97 per cento dei detenuti.

In quest'ultima colonna — detenuti restituiti alla libertà per « compiuta espiazione della pena » — vengono inclusi, con grottesco arbitrio analogico — i detenuti assolti in sede istruttoria o dibattimentale: ossia, gli innocenti, i quali oltre ad aver subito il danno di una ingiusta e prolungata detenzione, si vedono infliggere la beffa da tale sbalorditiva finzione statistica (9).

Non soltanto l'Italia giudiziaria e penitenziaria ha il primato di tenere ristretto in carcere il maggior numero percentuale di cittadini in attesa di giudizio, e in buona parte candidati a una sentenza assolutoria, ma tale vergognoso primato si va consolidando tragicamente con il fluire degli anni (10):

1960, i detenuti in attesa di giudizio sono ancora meno (come ovunque, nei paesi civili) dei condannati. I condannati presenti negli istituti di pena sono, infatti, 18.730; i carcerati in attesa di giudizio, sono 13.924, pari al 39 per cento del totale;

1965, i detenuti in attesa di giudizio salgono al 42 per cento;

1970, i detenuti in attesa di giudizio salgono al 52 per cento e, per la prima volta nella storia d'Italia, diventano la maggioranza assoluta dei carcerati;

1974, i detenuti in attesa di giudizio sono il 54 per cento;

1975, diventano il 57 per cento;

1976, superano il 58,7 per cento.

Ciò significa che, in linea induttiva, si trovano in carcere non meno di 6-7.000 cittadini innocenti, destinati ad essere prosciolti. Ma quando, se il numero dei processi arretrati sta addirittura paralizzando il cammino della giustizia? All'impressionante numero di innocenti potenziali in carcere — trattati al pari, e talvolta peggio, dei condannati (i cittadini in attesa di giudizio sono, come noto, sottoposti a speciali restrizioni) — si debbono sommare circa due milioni di cittadini in attesa di giudizio penale a piede libero (11). Le proiezioni statistiche ci insegnano che almeno il 40 per cento di costoro sarà riconosciu-

(9) Statistiche giudiziarie civili e penali, ISTAT 1976, pagina 117, tabella 17.

(10) Notiziario ISTAT, agosto 1976, pagina 4, tavola 5.

(11) Ibidem, pagina 6, tavola 8.

to innocente (ma, nel frattempo, la criminalizzazione preventiva manda allo sbaraglio miriadi di famiglie. I « carichi pendenti » pesano come una spada di Damocle, per un periodo mediamente di oltre 90 lunghissimi mesi, su centinaia di migliaia di cittadini i quali — in attesa di giudizio, o meglio creditori di una giustizia la cui insolvenza fa ormai parte del paesaggio nazionale —, si vedono relegati al rango di sudditi, con relativa confisca di alcuni essenziali diritti civili (possibilità di partecipare a pubblici concorsi, difficoltà nell'ottenimento di un lavoro privato o una pubblica licenza, stato di soggezione e conseguente ricattabilità, linciaggio morale, privazione del passaporto e, in alcuni casi, della patente di guida).

Tutte le soluzioni che si prospettano per sciogliere — una volta per sempre — il nodo di questa vergogna nazionale, per disibernare la Costituzione, per restituire credibilità alla giustizia, sono soluzioni che esigono tempi lunghi. Prova ne sia, che se ne sta discutendo da anni, e, nelle more, la situazione ha superato il livello di guardia con connessa lievitazione della sfiducia nell'apparato giudiziario; dello scredito delle istituzioni; della rabbia delle vittime; dello spazio lasciato, con irresponsabile miracolismo, alle strumentalizzazioni eversive. Come è stato rilevato, una tra le principali concause — se non la principale — del deterioramento verificatosi nell'ordine pubblico va da ricercarsi in una insolvenza della giustizia latrice, sia pure involontariamente, di una irresistibile carica provocatoria.

Ciò premesso, se ne deduce, ancora una volta, che l'unico e insurrogabile deterrente di pronto uso oggi non può non essere che un provvedimento di amnistia e di indulto. Non foss'altro per evitare il peggio, prima che si faccia troppo tardi.

37.000 scandali. — All'inizio di questo giugno 1977, la segreteria nazionale della Lega nonviolenta dei detenuti — che annovera tra i suoi aderenti anche magistrati democratici, operatori penitenziari, giuristi di chiara fama — notificava, in anteprima, un fenomeno di estrema gravità: 37.000 ordini di carcerazione, accumulatisi negli ultimi mesi, erano, e sono, tenuti in sospeso, *sine die*, al solo scopo di evitare che le strutture penitenziarie, già fatiscanti e incrinata, rischino di scoppiare.

In altre parole, la magistratura è stata costretta a un espediente che degrada, ancora una volta, il prestigio della giustizia; che costituisce una illegalità mostruosa; che instaura il principio di una crudele *cunctatio*, discriminatoria ad arbitrio dei superiori; che viola il principio della parità di trattamento tra i cittadini che si trovino in condizioni analoghe.

Solo dopo che la Lega nonviolenta dei detenuti ha pubblicamente denunciato questo scandalo — o meglio questo pacco di iniquità contenente 37.000 scandali giudiziari — la notizia ha trovato, a denti stretti, una conferma ufficiale. È rimbalsata, con rilievo irresponsabilmente esiguo sulla stampa italiana. È stata al centro di amarissimi dibattiti, a porte pressoché chiuse, tra giuristi ed operatori penitenziari.

Intanto, quei 37.000 ordini, di carcerazione in sospenso sono cresciuti di giorno in giorno. È probabile che oggi siano già 40.000. E tra un mese? E tra un anno? Non basta chiudere gli occhi davanti a un problema così orribile per cancellarlo. Quei 37.000, e più, ordini di carcerazione in sospenso sono l'estrema conferma che, a forza di procrastinare le soluzioni globali, la giustizia è finita in un vicolo cieco, da cui oggi non può uscire ingannando se stessa o facendosi esorcizzare dai bizantinismi politici. L'unico sbocco, immediato e respicente, è, ancora una volta, quello dell'amnistia.

La depenalizzazione comporta, come ormai noto, l'individuazione di quelle infrazioni socialmente veniali (e del tutto prive di *animus* delinquenziale), per le quali il prezzo di una traduzione in carcere, se non in un lager, appare ridicolmente anacronistico e sproporzionato. Oltre che svuotare gli armadi delle preture e le celle delle carceri, la depenalizzazione — che non significa impunità — serve a non criminalizzare ferocemente innumerevoli cittadini, incorsi in infortuni di scarso o nullo danno sociale, restituendo l'apparato penitenziario alle sue logiche funzioni, non mescolando gli stupratori e i prosseneti con gli onesti proletari che non hanno trovato i soldi per pagare una contravvenzione, o con i condannati per avere venduto un accendino senza licenza.

La decarcerizzazione, invece, consiste nell'utilizzare al massimo quelle misure alternative al carcere già introdotte dalla riforma penitenziaria (semilibertà, affidamen-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to in prova) e applicate con invereconda parsimonia per mancanza di strutture o per altri deplorabili motivi, che oggi sono concausa di molte comprensibili rivolte. Per quanto riguarda la decarcerizzazione, ci troviamo di fronte a una penosa insolvenza dello Stato nei confronti di leggi già sancite, e vigenti solo in astratto. Per quanto riguarda la depenalizzazione, finalmente si sta delineando una ragionevole convergenza tra i vari gruppi politici.

Ma la questione è complessa. E, nella migliore delle ipotesi, per risolverla, occorreranno alcuni mesi di serio lavoro parlamentare. È pertanto pretestuoso, e soprattutto pericoloso, invocare l'alibi di una imminente depenalizzazione quando è lapalissiano che in nessun caso essa potrà essere sancita prima del prossimo inverno.

Da ora all'inverno v'è di mezzo una estate in cui il malessere carcerario, in molti casi più che giustificato, potrebbe diventare esplosivo. Anzi, molti sintomi ci dicono che nelle carceri la temperatura sta già diventando incandescente. Meglio prevenire che reprimere. Valga l'esempio del carcere di Spoleto. Tali segnalazioni, gravi e circostanziate, furono disattese. Talché la recente rivolta è soprattutto imputabile a chi ha preferito stimolarla con la propria latitanza deontologica. Poiché è da escludersi che la auspicata depenalizzazione sia un toccasana di pronto impiego, e che lo Stato sia pronto ad attuare il principio della decarcerizzazione già sancita, non resta che promulgare, senza disquisizioni bizantine, una immediata amnistia, quale unico deterrente oggi disponibile.

In caso contrario, sarà reso un enorme e criminoso favore ai nuclei eversivi e terroristici che non mancheranno certo di strumentalizzare la disperazione, il disinganno, la rabbia dei detenuti. Dopo di che, sarà facile trovare argomenti per negare non solo l'amnistia, ma anche la depenalizzazione, e per imporre ulteriori limitazioni di marca cilena ai diritti civili, dentro e fuori le carceri. Sta al parlamento democratico impedire che non si giunga a questo punto, sta al parlamento democratico il dovere di conoscere che se la depenalizzazione è un dovere primario, la amnistia e l'indulto oggi, subito, sono una esigenza prioritaria.

Amnistia per chi. — Contrariamente a quanto l'opinione pubblica apprende dai professionisti dell'allarmismo e del men-

dacio, non soltanto la maggioranza dei carcerati è in attesa di giudizio, ma la maggioranza dei condannati si trova in carcere per pene (e per reati) di lieve o lievissima entità.

Cominciamo con il sottolineare un altro sbalorditivo primato (negativo) di questa Italia: il 20 per cento di coloro che entrano in carcere non sono rei di alcun delitto. Sono imputati di semplici contravvenzioni. E costoro, per il 97,5 per cento, sono proletari o sottoproletari. Quale partito, e con quale motivazione, oserà negare un colpo di spugna in favore di costoro?

Naturalmente, i contravventori vanno in carcere per poche settimane, o per pochi mesi (contrariamente ai grandi peculatori che non vi entrano mai): ma è quanto basta per imparare qualcosa da quelle università del delinquere che sono molte carceri italiane, è quanto basta per essere criminalizzati per sempre senza avere torto un capello ad alcuno, senza avere rubato nemmeno una moneta da dieci lire, senza avere nemmeno vilipeso uno Stato crudele e classista che gestisce la giustizia così.

Ed ecco le reali statistiche carcerarie al 1° gennaio di quest'anno:

totale detenuti e internati 29.968;
detenuti in attesa di giudizio 17.588;
detenuti condannati 11.203.

I detenuti condannati, a loro volta, si raggruppano nelle seguenti categorie:

all'arresto 899;
alla reclusione fino a sei mesi 1.585;
alla reclusione da 6 mesi a 1 anno 1.616;
alla reclusione da 1 anno a 2 anni 1.507;
alla reclusione da 2 anni a 5 anni 2.537;
alla reclusione da 5 anni a 10 anni 862;
alla reclusione da 10 anni a 15 anni 553;
alla reclusione da 15 anni a 30 anni 1.243;
all'ergastolo 387;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con pena sospesa 17;

sottoposti a misure di sicurezza 1.177.

Tale è la disinformazione dilagante che queste cifre, non confutabili, possono destare stupore. Da essa si evince che:

su appena 11,203 detenuti condannati, circa la metà stanno espiando pene brevi e brevissime, non superiori nel massimo a due anni. È evidente che tutti questi carcerati, 5.606 persone, si trovano coinvolti in reati di tenue o tenuissima portata, e di scarso allarme sociale;

i condannati a oltre 5 anni di pena detentiva sono, in tutto, appena 2.183, compresi 387 ergastolani. Tutto qui.

Ma non sono da dimenticare i 37.000 e passa ordini di carcerazione tenuti forzatamente in sospenso, e che già rappresentano una amnistia di fatto, illegale, discrezionale, inconfessabile: come un'altra amnistia di fatto ancora più inconfessabile, ancora più subdola, viene attuata più o meno clandestinamente, e talora con discrezionalità sconcertante, allorché nel ritardare la celebrazione dei processi si verifica la prescrizione. Non dobbiamo nascondere: questa ulteriore forma di amnistia strisciante, che si cerca di pubblicizzare il meno possibile ma che è ormai il segreto di Pulcinella, è utilizzata precipuamente dai cittadini più furbi, la cui « fortuna » spesso consiste nella capacità di pagarsi un « buon avvocato » il quale, a sua volta, sia capace di narcotizzare il fascicolo processuale, facendolo scavalcare dai processi altrui, fino al giorno della prescrizione. Questa è una ennesima prova che, nella cornice attuale, il principio di una giustizia « eguale per tutti » si sta svuotando rapidamente di ogni significato.

Né sono da tacersi le clamorose restituzioni alla libertà di autorevoli imputati, d'alto lignaggio economico, in grado di pagare enormi cauzioni. E si rifletta quanto sia inumano, classista, provocatorio fare abbattere i rigori della legge soprattutto sui cittadini più indigenti, e indifesi.

Riepiloghiamo. Oltre a una aliquota dei cittadini detenuti in attesa di giudizio (tra cui, per prassi costante, quattro su dieci otterrebbero, più o meno tardi, una sentenza che li riconoscerebbe innocenti); oltre ai detenuti per reati minori già col-

piti da sentenza definitiva (12), l'amnistia risolverebbe milioni di piccoli « carichi pendenti » che crocefiggono allo sgomento e alla rabbia circa tre milioni di famiglie in attesa che « giustizia sia fatta » (mediamente, in otto anni, con punte che talvolta superano i 20 anni). Infine, l'amnistia immediata offre l'unico sbocco possibile ai 37.000, e passa, ordini di carcerazione tenuti in sospenso.

Ciò premesso, e per i motivi sopra accennati, si assumerebbero una gravissima responsabilità quelle forze politiche che (in nome di principi astratti e in antinomia con la realtà) provocassero intralci alla immediata approvazione della delega di amnistia e indulto che esige — proprio in nome della giustizia oltre che della logica — la immediata approvazione, con la plebiscitaria convergenza di tutti i partiti democratici. Ogni indugio, significherebbe offrire la giusta ansia di coloro che attendono alle prevedibili strumentalizzazioni delle forze eversive, e implicherebbe una diretta complicità — quale rapporto di causa ed effetto — con le conseguenti agitazioni, fermentazioni, rivolte promesse da gruppi terroristici, comunque etichettati, e fors'anche teleguidati da chi ha in animo una svolta liberticida previo assassinio di questa frastornata democrazia.

In quanto alla depenalizzazione, si ribadisce che essa è indispensabile, ma è una questione ben distinta da quella della amnistia e dell'indulto; e che, inoltre, comporta tempi lunghi (nelle circostanze odierne, anche pochi mesi sono da considerarsi lunghi). Pertanto chi asserisce di preferire la depenalizzazione alla amnistia, per mero puntiglio o per madornale equivoco (infatti, non si tratta di provvedimenti alternativi, ma radicalmente diversi), in concreto non vorrebbe né l'uno né l'altro atto di giustizia. Giacché nelle more legislative sarebbe ineluttabile la registrazione di fatti reattivi molto gravi, su cui si innesterebbero ulteriori speculazioni e velleità criminalizzanti per promuovere altre limitazioni e controriforme in tutta l'area dei diritti civili.

(12) Ricordiamo che al primo posto tra i fornitori penitenziari si trovano le infrazioni contravvenzionali, che non sono delitti. Al secondo posto, figurano i reati, paleoborbonici, dei cittadini senza galloni nei confronti dei pubblici ufficiali: 10.930 crimini di questa razza, tipicamente italiana, nel solo 1976. Dice l'esperienza che oltre la metà di tali incriminazioni sono destinate a cadere in giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: per ogni reato punibile con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 320, 321, 322, 441, 443, 444, 445, 515, 516 del codice penale nonché ai reati previsti dalle leggi finanziarie e valutarie.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'indulto fuori dei casi previsti dall'articolo 1:

a) in misura non superiore ad anni due per le pene detentive e in misura non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) in misura non superiore ad anni quattro per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene riguardo a coloro che alla data del presente decreto non abbiano superato i diciotto anni di età, ovvero abbiano superato l'età di anni settanta.

ART. 3.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo per il quale, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto sia condannato con sentenza definitiva superiore a due anni.

ART. 4.

Ai fini del computo della pena per la applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvi i casi di prevalenza o equivalenza previsti dall'articolo 69 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione di pena, nella misura massima stabilita dalla legge, dipendente dalle circostanze attenuanti;

e) non si tiene conto della recidiva, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa.

ART. 5.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 6.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 1977.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.